



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 45/17/CONS**

## **AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 26 gennaio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTE le linee direttrici n. 2002/C 165/03 della Commissione europea, dell’11 luglio 2002, “*relative all’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la raccomandazione n. 2003/311/CE della Commissione europea, dell’11 febbraio 2003, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTO il protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, “*relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la raccomandazione n. 2009/396/CE della Commissione europea, del 7 maggio 2009, “*sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE*”;

VISTA la delibera n. 185/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 497/15/CONS, del 10 settembre 2015, recante “*Mercato della fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti*”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*mobili (mercato n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”;*

CONSIDERATO che il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili è identificato tra quelli suscettibili di regolamentazione *ex ante* nell'allegato alla Raccomandazione sui mercati rilevanti n. 2014/710/UE ed è attualmente soggetto alla regolamentazione introdotta ad esito del quarto ciclo di analisi di mercato con la delibera n. 497/15/CONS;

CONSIDERATO inoltre che la delibera n. 497/15/CONS ha definito i prezzi del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, forniti dagli operatori notificati (BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTEMOBILE, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) fissati fino al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il vigente quadro regolamentare comunitario prescrive che le Autorità nazionali di regolamentazione effettuino periodicamente le analisi dei mercati rilevanti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva accesso (2002/19/CE), per decidere se imporre, modificare o revocare gli obblighi di accesso e d'interconnessione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare una nuova analisi del suddetto mercato al fine di verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia opportuno rivedere le definizioni del mercato e l'elenco degli operatori dotati di significativo potere di mercato e modificare, laddove necessario, le precedenti disposizioni regolamentari;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Avvio del procedimento istruttorio**

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:
  - a. l'identificazione e analisi del mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 2 della raccomandazione della Commissione n. 2014/710/UE);
  - b. la valutazione del grado di concorrenza dei mercati di cui alla precedente lettera a. e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;
  - c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi regolamentari esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Luciano Landi, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
  - a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
  - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e degli utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
  - c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
  - d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, qualora ricorrano i presupposti per la notifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi